

LA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E) INFORMAZIONI PER LA RICHIESTA/RILASCIO DELLA C.I.E.

Il Comune di Vigone avvierà, con decorrenza Martedì 03 aprile 2018, la procedura di emissione della nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.).

La carta di identità elettronica è il documento di identificazione di un individuo, previsto dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e consente di comprovare l'identità del cittadino, sia sul territorio nazionale, sia all'estero; serve come documento di espatrio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea, ed è lo strumento da utilizzare per autenticarsi nei servizi telematici della Pubblica Amministrazione e per richiedere un'identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Nei paragrafi seguenti, vengono descritti i cambiamenti tra la nuova carta di identità elettronica (C.I.E.) e la vecchia carta di identità cartacea.

Sommario:

- 1. CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO**
- 2. VALIDITÀ DEL DOCUMENTO**
- 3. COSTO DEL DOCUMENTO**
- 4. CHI RILASCI LA C.I.E.?**
- 5. CHI PUO' RICHIEDERE LA C.I.E.?**
- 6. QUANDO SI PUO' RICHIEDERE LA C.I.E.?**
- 7. COME SI FA A RICHIEDERE LA C.I.E.?**
- 8. COSA SERVE PER RICHIEDERE LA C.I.E.?**
- 9. FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DELLA C.I.E.**
- 10. CITTADINI NON COMUNITARI**
- 11. VALIDITÀ PER L'ESPATRIO**
- 12. ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI E VERIFICA DEI DATI PERSONALI**
- 13. PIN/PUK**
- 14. POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI**
- 15. PERSONE IMPOSSIBILITATE A PRESENTARSI ALLO SPORTELLO PER MOTIVI PARTICOLARI**
- 16. ECCEZIONI**

1. CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

La nuova Carta di identità elettronica si presenta come una tessera di materiale plastico dalle dimensioni uniformate a quelle delle altre smart card (bancomat, carte di credito, patente, ecc.). Essa è dotata di un microprocessore (chip) informatico nel quale sono immagazzinate elettronicamente diverse informazioni.

Pertanto, la nuova C.I.E. è:

- un documento di identificazione del cittadino che consente di comprovare in modo certo l'identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero;
- un documento di viaggio parificato al passaporto in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi (es.: area "Schengen");

- uno strumento da utilizzare per richiedere un' identità digitale sul sistema SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale) dello Stato;
- un sistema per autenticarsi nei servizi telematici della pubblica amministrazione che consentano tale modalità di identificazione.

La carta ha un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra che prende il nome di numero unico nazionale.

2. VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

Tutte le carte di identità cartacee in corso di validità rimarranno pienamente valide fino alla scadenza su di esse indicata.

La nuova C.I.E. verrà rilasciata solo a tale scadenza, oppure in sostituzione per furto, smarrimento o deterioramento tale da non consentirne più l'utilizzabilità.

La validità della C.I.E. rimane invariata rispetto al precedente tipo di documento cartaceo:

- * TRE anni di validità per i minori di età inferiore a tre anni,
- * CINQUE anni di validità per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni,
- * DIECI anni di validità per i cittadini maggiorenni.

La data di scadenza di tutte le carte di identità rilasciate o rinnovate a partire dal 10.02.2012, in applicazione dell'art. 7 del D.L. 09.02.2012 n. 5, corrisponde al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

3. COSTO DEL DOCUMENTO

Il costo della C.I.E. è stabilito in € 22,21 (di cui € 16,79 destinati allo Stato e € 5,42 al Comune), da pagare attraverso il sistema PagoPA a seguito di rilascio da parte dell'Ufficio del relativo IUV (Identificativo Unico di versamento)

4. CHI RILASCI LA C.I.E.?

Il processo di produzione e stampa del documento avviene a cura del Ministero dell'Interno - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che farà pervenire il documento al cittadino entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta, all'indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio). Lo stesso può anche scegliere di farsi consegnare il documento d'identità presso lo sportello comunale in cui ha presentato la richiesta.

Considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova C.I.E., è necessario che i cittadini richiedano con congruo anticipo l'emissione del nuovo documento elettronico, dato che non è possibile il rilascio immediato dello stesso, come avvenuto per il rilascio della carta di identità cartacea.

5. CHI PUO' RICHIEDERE LA C.I.E.?

La C.I.E. può essere richiesta dai residenti (cittadini italiani, comunitari e non).

Per richiedere la C.I.E. a nome di un **minore**, questi deve essere accompagnato allo sportello comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitori o tutore), muniti di valido documento di riconoscimento e, nel caso del tutore, anche di copia della sentenza di nomina.

6. QUANDO SI PUO' RICHIEDERE LA C.I.E.?

Come per la carta d'identità cartacea, la nuova Carta di identità elettronica si può richiedere esclusivamente per i seguenti motivi:

- Primo rilascio;
- Smarrimento o furto della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;
- Deterioramento della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte del personale di sportello;
- Scadenza della carta d'identità (il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza prevista).

Il cambio di residenza non costituisce motivo di rilascio anticipato della carta d'identità; essendo la residenza un dato che non contribuisce all'identificazione della persona, la relativa variazione non altera la funzione del documento di riconoscimento (Circolare Ministero dell'Interno 31 dicembre 1992 n. 24).

7. COME SI FA A RICHIEDERE LA C.I.E.?

Considerato che la procedura di acquisizione dei dati personali richiede tempi maggiori rispetto a quelli previsti in precedenza per il rilascio della carta d'identità cartacea, al fine di evitare attese prolungate allo sportello, la richiesta del rilascio C.I.E. **dovrà avvenire previa prenotazione con una delle seguenti modalità:**

- **prenotazione presentandosi di persona (per sé stessi o per altri), negli orari di apertura dell'ufficio anagrafe, presso il medesimo sportello**
- **prenotazione telefonica al numero 011 9804269 (int. 201) in orario di apertura dell'ufficio**
- **prenotazione con e mail da inviare all'indirizzo: anagrafe@comune.vigone.to.it**

Gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Anagrafe sono i seguenti:

- **lunedì : dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00**
- **martedì - mercoledì : dalle ore 10,00 alle ore 12,00**
- **giovedì : dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00**
- **venerdì : dalle ore 10,00 alle ore 12,00**

8. COSA SERVE PER RICHIEDERE LA C.I.E.?

Una volta ottenuta la prenotazione, è necessario presentarsi muniti di:

- Carta di identità scaduta o in scadenza o deteriorata; oppure denuncia di furto o smarrimento della precedente carta d'identità resa presso le autorità competenti.
- Una foto formato tessera (45mm. X 35mm), recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto, ovvero: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il volto sia ben visibile) - vedi istruzioni su http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf)
- La tessera sanitaria - codice fiscale in corso di validità.
- L'importo di € 22,21, per il pagamento .

9. FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DELLA C.I.E.

Come già per la Carta d'identità cartacea, in caso di furto o smarrimento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità (Stazione dei Carabinieri, Posto di polizia di P.S., Questura) ed altro documento di riconoscimento. Nel caso non si abbia un altro documento identificativo, occorre presentarsi allo sportello accompagnati da due testimoni, muniti di documenti validi. Per sporgere la denuncia è utile conoscere il numero di serie della Carta d'identità smarrita o rubata; nel caso in cui non se ne sia in possesso, ci si può rivolgere di persona all'Ufficio Anagrafe .

Inoltre, in caso di furto o smarrimento di una carta d'identità elettronica, il cittadino, oltre a sporgere regolare denuncia presso le Forze di Polizia, deve effettuare il blocco della propria C.I.E., per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della C.I.E. reperibile nei contatti a questo link

<http://www.cartaidentita.interno.gov.it/contatti/>, oppure contattando il numero 800263388 fornendo i seguenti dati:

- Nome e Cognome
- Codice Fiscale
- Numero della C.I.E. se disponibile
- Estremi della denuncia presentata alle forze dell'ordine

(il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00 ed è valido solo per la nuova C.I.E.).

Una volta fatto tutto ciò, lo sportello comunale avvierà quindi la richiesta di una nuova carta d'identità elettronica, con nuovi numeri di serie e decorrenza dalla data di nuovo rilascio .

10. CITTADINI NON COMUNITARI

I cittadini non comunitari devono presentare l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso. In caso di richiesta della prima carta d'identità dovranno presentare anche il passaporto o documento di riconoscimento del paese estero.

11. VALIDITA' PER L'ESPATRIO

La C.I.E. può essere rilasciata valida o non valida per l'espatrio per tutti i cittadini italiani.

Quando non è valida per l'espatrio appare apposita dicitura.

Al fine di ottenere il rilascio della Carta d'identità valida per l'espatrio, il richiedente deve sottoscrivere, presso lo sportello, una dichiarazione attestante l'assenza delle cause ostative al rilascio del passaporto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185.

Per un elenco aggiornato dei Paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito <http://www.viaggiasesicuri.it>, selezionando il Paese di proprio interesse.

Minori

Nel caso in cui l'intestatario del documento sia un minore, tale dichiarazione deve essere resa da coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore). Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all'espatrio redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità.

Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare da richiedere in tribunale. In mancanza dell'assenso o della suddetta autorizzazione la carta sarà rilasciata non valida per l'espatrio.

(Rif. Allegati B-C-D)

Cittadini stranieri

I cittadini non italiani, comunitari ed extracomunitari, maggiorenni e minorenni, possono ottenere solo il documento di identità **non valido** per l'espatrio.

La richiesta di rilascio C.I.E. per i minori deve essere compilata da almeno un genitore su apposito modello

(Rif. Allegato E)

11. ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI E VERIFICA DEI DATI PERSONALI

Dopo l'operazione di inserimento dei dati che, **a partire da coloro che hanno compiuto 12 anni di età, prevede anche l'acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali**, l'operatore stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all'attenzione del richiedente, per la verifica dei dati personali e per l'acquisizione della firma autografa.

All'acquisizione della firma non si procede nei casi in cui l'intestatario della C.I.E. non abbia compiuto il dodicesimo anno di età ed in tutti gli altri casi in cui vi sia l'impossibilità a sottoscrivere.

13. PIN/PUK

Al termine della procedura di richiesta, verrà rilasciato al cittadino un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della C.I.E., e la prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa.

La seconda parte dei codici saranno contenuti nella busta di consegna della C.I.E. che verrà recapitata al domicilio del richiedente o presso altro domicilio indicato e permetteranno di utilizzare la C.I.E. per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono e/o consentono l'autenticazione in rete mediante tale mezzo.

Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d'identità richiesto.

14. POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare in modo esplicito il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti nazionale (S.I.T.).

Tale volontà potrà essere successivamente modificata presso i nostri uffici ad ogni rinnovo della carta d'identità elettronica stessa, oppure in qualsiasi altro momento presso gli uffici ASL TO3.

Per approfondire il contenuto, il significato, le possibili motivazioni e l'utilizzo dell'assenso, diniego o astensione da tale dichiarazione, si veda il seguente

link <http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/DettaglioMenu.jsp?id=5>.

Il consenso alla donazione di organi e tessuti è gratuito e non comporta l'obbligo o la necessità di iscriversi ad Enti od associazioni.

15. PERSONE IMPOSSIBILITATE A PRESENTARSI ALLO SPORTELLO PER MOTIVI PARTICOLARI

Per i cittadini impossibilitati a presentarsi allo sportello per gravi motivi di salute, una persona incaricata dal richiedente (ad es., un familiare) dotata di delega scritta

(Rif. Allegato A) potrà richiedere il rilascio della C.I.E. per l'interessato impossibilitato seguendo l'iter della prenotazione di cui al precedente paragrafo 7, e presentandosi al suo posto: al momento della redazione della pratica per la C.I.E., l'Ufficiale d'anagrafe segnalerà l'impossibilità del rilascio delle impronte digitali e sospenderà la pratica in attesa di acquisizione della firma che avverrà concordando con il delegato del cittadino il passaggio a domicilio/casa di riposo da parte di un incaricato del Comune per la verifica dell'identità della persona e la firma, se possibile. L'Ufficiale di anagrafe riprenderà la pratica dopo aver acquisito con lo scanner la firma autografa e la completerà inviando la richiesta di produzione della C.I.E..

16. ECCEZIONI

A partire dal 03 aprile 2018, presso il Comune di Vigone sarà di norma obbligatoria la procedura di rilascio della sola C.I.E., e non è più previsto il rilascio della carta d'identità nel vecchio formato cartaceo, se non nei seguenti casi eccezionali:

- Cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero); infatti per essi non è ancora attualmente prevista la possibilità di emissione di C.I.E.;

• Casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per i seguenti tassativi motivi, stabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 4/2017:

- salute;
- viaggio;
- consultazione elettorale;
- partecipazione a concorsi;
- partecipazione a gare pubbliche (amministrative).

In tali casi di urgenza, il cittadino dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Rif. Allegato G), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., indicando chiaramente la circostanza invocata, nonché la modalità in cui l'Ufficio può controllare la dichiarazione stessa, nel caso si tratti di fatto, stato o qualità personale risultante da registri, atti o documenti detenuti da una pubblica amministrazione; in caso contrario, la documentazione, della circostanza invocata dovrà essere presentata a vista, dal cittadino che l'ha indicata.

In mancanza, o in caso di non sussistenza totale o parziale della circostanza stessa, il cittadino sarà passibile delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000, compresa la possibile riconsegna forzata del documento cartaceo ingiustamente ottenuto.

Nei casi suddetti, il rilascio della Carta d'identità cartacea avverrà ancora secondo le modalità, i tempi ed i costi previsti in precedenza rispetto alla data del 03 aprile 2018, data di entrata in vigore della C.I.E. presso questo Comune.